DG.14

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:
Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile P.R.A. (50.03.93)

Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)

Struttura tecnica di supporto O.I.V. (50.14.83)

Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (50.14.94)

Ai Responsabili delle Segreterie degli Assessori

Al Responsabile dell'Ufficio VI
degli U.D.C.P.

e, p. c.,

All'Assessore alle Risorse Umane
Dott.ssa Sonia Palmeri

Al Vice Capo di Gabinetto
Avv. Michele Gerardo

LORO SEDI

Oggetto: Decreto - Legge 8 settembre 2020, n. 111 "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazz. Uff. 8 settembre 2020, n. 223).

In data 9 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 08-09-2020.

Il provvedimento interviene su diversi ambiti correlati all'esigenza di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, il trasporto pubblico locale, compreso quello scolastico, nonché il sostegno ai territori di Lampedusa e Linosa, in considerazione delle misure di contenimento connesse all'emergenza sanitaria in atto.

La disposizione di interesse per i lavoratori dipendenti è contenuta nell'art. 5 del citato decreto-legge che di seguito si riporta:

"Art. 5. *Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.*

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La disposizione introduce la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile nell'ipotesi in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia posto in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In tal caso la prestazione in modalità agile potrà essere svolta per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena.

Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo di periodi di congedo per i quali è pre-

vista un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tali periodi sono inoltre coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore svolge lavoro agile o fruisce del congedo straordinario in applicazione della disposizione in commento, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Sia la modalità di lavoro agile che il congedo straordinario introdotti dalla presente disposizione potranno essere richiesti entro il 31 dicembre 2020. Il comma 9 della disposizione esaminata vincola le amministrazioni pubbliche a provvedere alle attività in essa richiamate con le risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si allega alla presente la modulistica utilizzabile per le comunicazioni di congedo, da inoltrare ai rispettivi uffici di appartenenza, che ne cureranno l'istruttoria, avendo particolare riguardo alla completezza della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese, nonché alla verifica delle stesse secondo le modalità previste dalle leggi e dalle circolari vigenti.

Gli uffici di appartenenza provvederanno poi ad inoltrare alla UOD 501401 della Scrivente Direzione Generale attestazione in ordine alla regolarità dell'istruttoria svolta per ciascuno dei dipendenti richiedenti assegnati al proprio ufficio, avendo cura di indicare il nominativo del beneficiario del congedo, il nominativo del figlio per cui lo stesso viene richiesto, la data di nascita del figlio (ovvero la data d'ingresso in famiglia), nonché i periodi di fruizione del congedo stesso, ai fini dell'adeguamento del relativo trattamento economico e previdenziale.

La suddetta attestazione dovrà anche riguardare la circostanza che la prestazione lavorativa del richiedente non possa essere svolta in modalità agile.

Resta inteso che ulteriori e più puntuali indicazioni e/o chiarimenti potranno essere forniti a seguito di direttive e/o circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla misure previste dalla disposizione di legge esaminata.

Il Dirigente U.O.D. 50.14.01
Dott. F. D'Ambrosio

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Messina

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93.